



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Gruppo affari internazionali

Principi interpretativi e prassi operative per EIO passivi.

Pzot. 395/21/S.P.

INDICE

PREMESSA

- 1- Ricezione della richiesta, predisposizione e trasmissione del modello B
- 2- Il decreto di riconoscimento: caratteristiche generali
- 3- L'interlocuzione con le autorità richiedenti e il principio di proporzionalità
- 4- La fase esecutiva e il rapporto con la difesa.
- 5- Tabulati e file di log
- 6- I decreti di perquisizione e sequestro.
- 7- Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro
- 8- Le dichiarazioni a distanza
- 9- Le intercettazioni.
- 10- Consulenze, accertamenti tecnici e perizie
- 11- Impugnazioni, trasmissione degli esiti e avvisi
- 12- Le iscrizioni

PREMESSA

Il numero sempre crescente di Ordini Europei di Indagine (da ora OEI) che sono indirizzati alla Procura Distrettuale di Torino e una casistica sempre più ampia sia in relazione tipologie di reati che alla complessità delle indagini indicate nelle richieste impongono una serie di riflessioni sull'attività svolta e su quella che dovrà essere posta in essere in futuro. In questo senso, si precisa che sono pervenute dal 2017 al 31.12.2020 in totale di **582 richieste** (specificamente 2017- 20, 2018- 152, 2019- 183, 2020 227)

Riflessioni dirette a razionalizzare l'impegno di questo ufficio nel settore, al fine di fornire alle autorità straniere risposte omogenee nelle forme, sintoniche - nella sostanza- alle esigenze che le hanno determinare e conformi alle indicazioni del legislatore nazionale e a quelle della S.C.

In tempi recenti è stato deciso di assegnare a tutti i sostituti dell'ufficio, "a pioggia" tutti gli ordine di indagine, con eccezione di quelli che sono trasmessi ai Procuratori Aggiunti *ratione materiae*, per essere assegnati a un sostituto del loro gruppo. A maggiore ragione si impone, pertanto, un tentativo di uniformare le prassi operative di questo ufficio, per garantire risposte formalmente univoche e per quanto possibili celeri e omogenee.

Resta inteso che le presenti indicazioni potranno e dovranno essere aggiornate in base a future indicazioni giurisprudenziali e che le stesse potranno essere derogate- a fronte di

specifica ed espressa motivazione- ogni qual volta, in un procedimento, siano ravvisabili situazioni e rapporti che **impongono o suggeriscono** differenti scelte ermeneutiche. Le presenti indicazioni hanno a oggetto le sole **richieste passive** (art. 16-26 d.lgs. 108/2017) di competenza esclusiva della Procura Distrettuali; si rammenta che quelle attive possono essere inoltrate in via autonoma da ogni ufficio di Procura.

1- Ricezione della richiesta, predisposizione e trasmissione del modello B

Ogni nuova richiesta deve essere in primo luogo registrata nell'apposito registro.

Il cancelliere- dr.ssa Cenzi- provvederà all'immediata comunicazione al Ministero della ricezione e- per i casi in cui è previsto, su indicazione del Procuratore Aggiunto - alla comunicazione alla DNAA.

Dopo l'iscrizione e l'assegnazione, si procederà a redazione e trasmissione del modello B, in italiano; per tale modello **non è prevista la traduzione.**

Si raccomanda di predisporre e trasmettere il modello B anche laddove la richiesta:

- sia inoltrata, per competenza, da altro Procura distrettuale ovvero
- si intenda proporre conflitto avanti alla PG in tema competenza
- si intenda trasmettere la richiesta ad altra Procura distrettuale

Ove possibile (salvo quindi il caso di indicazione da parte dell'autorità richiedente di indirizzo di posta elettronico erroneo o non utilizzabile) il modello B sarà trasmesso **in allegato PDF all'indirizzo indicato nella richiesta.**

Può essere opportuno, all'atto della trasmissione, prendere un contatto informale- nel testo della mail- con l'autorità richiedente. Se richieste di precisazioni formali o di integrazioni dovranno essere documentate con apposite missive in atti, nulla vieta di chiedere delucidazioni informali in tale sede, e - comunque- ove possibile, **copia in format word del testo trasmesso in italiano**, specie laddove parte del medesimo possa essere utile per la redazione del decreto di riconoscimento o degli atti esecutivi.

Una criticità di tale fase può essere individuata nella mancata trasmissione del testo della richiesta tradotto in italiano da parte dell'autorità richiedente. Il problema si può porre con Austria e Germania, con i quali risalenti accordi consentivano una trasmissione in lingua originale; accordi che non necessariamente possono essere trasposti al settore di specie.

In ogni caso, per tali Stati verosimilmente e certamente per gli altri, è opportuno fare presente (con la mail di trasmissione del modello B e salvo casi di urgenza di particolare delicatezza) che verrà dato corso alla richiesta non appena ricevuta la traduzione in italiano.

2- Il decreto di riconoscimento: caratteristiche generali

L'esperienza di questo primo triennio di applicazione delle nuove disposizioni dimostra che non numerosi sono i casi nei quali le richieste si sono poste in contrasto con i principi generali previsti dal d.lgs. 108-2017.

Per Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2019 (dep. 25 febbraio 2019), n. 8320 «ai fini della adozione di un motivato decreto di riconoscimento, la valutazione del Procuratore distrettuale si concentra sulla presenza di eventuali situazioni ostative al riconoscimento – e quindi alla successiva esecuzione dell'ordine europeo d'indagine – previste dall'art. 10 del d.lgs. cit., verificando la legittimazione dell'autorità emittente (ex art. 10, comma 3), l'incompletezza dell'ordine, l'erroneità delle informazioni ivi racchiuse o la non corrispondenza di queste al tipo di atto richiesto». La S.C. si sofferma, inoltre, sulla rilevanza del sindacato che deve essere svolto dall'A.G. attraverso il test di proporzionalità (ex art. 7 d.lgs. 108/2017 cit. e art. 6, comma 1, lett. a), direttiva 41/2014).

Pertanto, anche in tali casi, il decreto deve dare conto- seppure in termini succinti- delle ragioni che portano al riconoscimento, evidenziando l'analisi critica che questo ufficio dovrà effettuare:

- sugli elementi trasmessi dall'autorità richiedente e contenuti nella richiesta
- sulla qualificazione dei fatti
- sul rispetto del principio di proporzionalità.

La circolare 26 ottobre 2017 Ministero della giustizia in tema di attuazione della direttiva 41/2014/UE, trattando la coppia concettuale riconoscimento/esecuzione segnala, nella norma interna di attuazione, la persistenza della funzione di controllo da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione; in questo senso, l'eliminazione dell'exequatur non avrebbe affatto comportato *«l'abolizione della verifica di una serie di requisiti formali e sostanziali la cui insussistenza dovrà dar luogo in prima battuta a interlocuzioni intese all'emenda o all'integrazione dell'OEI da parte dell'autorità emittente; e in caso di mancata integrazione/ rettifica, al rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione ai sensi dell'art.10 del d.lgs. n. 108 del 2017»* .

Nel decreto **non potrà essere disposta direttamente l'esecuzione** delle attività richieste, quanto un rinvio motivato ai provvedimenti con i quali le stesse saranno disposte.

La fase del riconoscimento non può, in effetti, essere confusa con quella esecutiva.

Per la S.C. si tratta di fasi temporalmente e logicamente connesse ma *«fra loro ben distinte sul piano strutturale e funzionale, e in nessun modo sovrapponibili, poiché rispondenti a diversi presupposti giustificativi ed orientate a soddisfare diverse finalità, alla cui realizzazione o meno si ricollegano effetti diversi, anche sul piano della concreta operatività della procedura di cooperazione attivata dall'autorità di emissione»*.

Si allega al presente uno schema di massima del decreto di riconoscimento.

Due criticità di tale fase possono essere individuate e facilmente risolte.

La prima: le richieste possono essere inoltrate anche per fatti in Italia **non previsti come reato**. In tali casi, è necessario il consenso dell'interessato per procedere, poniamo, a interrogatorio? La nuova versione dell'art 725 c.p.p. lo richiede, ma la direttiva 41/2014UE e il d.lgs. 108/2017 rappresentano certamente norma speciale e non lo prevedono.

La seconda: non poche richieste vertono sull'accertamento di fatti **di modestissimo rilievo penale**, che in Italia potrebbero essere definiti per particolare tenuità del fatto o addirittura qualificati – in concreto- come inadempimenti di natura civile; si pensi a numerose ipotesi di truffe on line. Per quanto consta, se la prospettazione astratta è corretta non vi sono spazi per procedere a un diniego del riconoscimento (laddove , per la medesima ragione, sarà opportuna una attenta applicazione del principio di proporzionalità).

3- L'interlocuzione con le autorità richiedenti e il principio di proporzionalità

Proprio nel momento in cui, nella redazione del decreto di riconoscimento, si è maturata una volontà di accedere al riconoscimento stessa, può porsi il problema di chiedere formalmente **integrazioni** all'autorità richiedente o di comunicare che gli atti richiesti **non potranno essere eseguiti nei termini richiesti**.

Sul primo punto, si rileva che non è prevista la possibilità di richiedere la trasmissione in tutto o in parte degli atti posti a fondamento della richiesta, quanto e ove necessario, al più, una nota "integrativa/esplicativa" da parte dell'autorità richiedente.

Si pensi, ad. es., alla necessità che vengano meglio precisato i titoli di reato, gli elementi a carico e le stesse domande da porre, laddove la richiesta prevede l'emissione di uno o più inviti a comparire.

Una richiesta di atti potrà essere inoltrata – indirettamente – laddove l'a.g. ritenga di dovere procedere a iscrizione per i fatti di cui alla richiesta (si pensi ad es. a ipotesi di riciclaggio e relativi reati presupposto). Richiesta che formalmente dovrà essere inserita in un OEI attivo, da trasmettere, se dal caso – alle autorità richiedenti.

*Per Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2019 (dep. 25 febbraio 2019), n. 8320 il principio di proporzionalità impone che l'attività da compiere debba essere **adeguata e funzionale** sia rispetto al suo **presupposto** (il reato), sia rispetto all'**obiettivo** che intende perseguire («le esigenze investigative o probatorie»), in modo che la sua esecuzione comporti il minor sacrificio possibile per i diritti e le libertà dell'imputato o dell'indagato. All'A.G. è affidato il vaglio circa «[...] *la capacità del mezzo richiesto di raggiungere l'obiettivo prefissato, secondo il criterio per il quale, a parità di efficacia, è da preferire sempre il mezzo che abbia conseguenze meno gravose. La proporzionalità-adequatezza impone di porre in bilanciamento, da un lato, la restrizione imposta al singolo e, dall'altro, il valore del fine perseguito dal pubblico potere nell'esercizio della funzione. In questa valutazione, l'interprete sarà necessariamente guidato dalla natura del fatto per cui si procede*».*

Il tema della proporzionalità deve essere affrontato anche tenendo conto che tale principio non trova applicazione generale: gli atti di cui a uno specifico elenco (di cui all'art 9 comma V d.lgs. 108/2017) sono considerati "minimali" e imprescindibili (ovviamente laddove sussistano le altre condizioni per il riconoscimento) e come tali non "rifiutabili".

La casistica del settore consta nondimeno di varie richieste di atti di perquisizioni e sequestro di documentazione bancaria che ben possono essere eseguiti con semplici ordini di esibizione o acquisizioni in copia (quantomeno in tutti i casi nei quali non vi sia un problema di autenticità degli atti). In tali casi, della modifica della richiesta si dovrà dare atto nel decreto di riconoscimento; la modifica sarà comunicata- con atto a parte- all'autorità richiedente (eventualmente anche solo a mezzo mail).

Una criticità di tale fase può essere ravvisata ove la richiesta abbia a oggetto l'assunzione come persona sui fatti di **un soggetto che dovrebbe assumere – in basi ai fatti indicati- la qualità di indagato (con conseguente assistenza del difensore, come vedremo infra sub 4)**. In tali casi pare indispensabile comunicare la circostanza all'autorità richiedente, che potrebbe decidere di modificare la richiesta o di rinunciare all'atto.

4 - La fase esecutiva e il rapporto con la difesa.

Come già ricordato, la fase esecutiva deve essere formalmente separata dal decreto di riconoscimento. L'indicazione delle modalità di esecuzione non può riportarsi alle forme e ai contenuti degli analoghi atti di indagine previsti dal c.p.p. Dovranno essere forniti (e documentati a verbale) **anche** tutti gli avvisi (alle persone informate come agli indagati) che verranno segnalati dall'autorità richiedente. È indispensabile che di tale formalità sia data **espressa e inequivoca indicazione alla p.g. eventualmente delegata per l'atto.**

È altresì indispensabile tenere conto delle recenti e precise indicazioni al riguardo della S.C.

Non tutti gli O.I.E. impongono una comunicazione del decreto al difensore. In molti casi la richiesta ha per oggetto attività funzionali all'individuazione del soggetto che sarà – in seguito- indagato nello Stato di emissione, così che non appare identificabile il potenziale destinatario della comunicazione stessa.

Allo stesso modo, non dovrà esserci comunicazione per tutte le attività che, in base alla legge italiana, **non richiedono forme di assistenza/deposito:** acquisizione di documenti o di tabulati telefonici/file di log, assunzione a S.I.T. di persone informate sui fatti; atti che saranno depositati dall'autorità richiedente nei tempi e con le forme previste dalla legislazione di tale Stato.

Per gli **atti a sorpresa** (perquisizioni, sequestri probatori, ispezioni) evidentemente, la comunicazione non potrà avvenire prima dell'esecuzione (pena la potenziale perdita di efficacia dei medesimi), ma, dovrà intervenire al momento del compimento degli atti o immediatamente dopo.

In relazione agli **interrogatori** (e, analogamente, per le **videoconferenze**) la comunicazione dovrebbe essere effettuata all'atto della notifica dell'invito a comparire o della fissazione dell'udienza, fermi restando che i verbali degli atti d'indagine specificamente compiuti, e ai quali il difensore dell'indagato ha il diritto di assistere- quali, appunto, gli interrogatori - secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'**art. 4, comma 8, d.lgs. 108/2017**, devono essere depositati nella segreteria del P.M. ai sensi dell'**art. 366, comma 1, c.p.p.**, cui lo stesso. 4 comma 8, formalmente rinvia; atti la cui esecuzione (e la conseguente trasmissione alle autorità dello Stato richiedente) potrebbe pertanto essere oggetto di valutazione nella procedura camerale sopra richiamata.

Si pone il problema se l'invito debba essere predisposto in tutti i casi nei quali lo stesso sia contenuto nell'OEI. Può essere opportuno fare precedere **l'invito dalle ricerche del soggetto da interrogare; in caso di irreperibilità, lo stesso potrebbe non essere emesso.**

Tenendo conto che in non pochi casi le autorità richiedenti esprimono il desiderio che all'atto partecipi un UPG, può essere opportuno verificare formalmente- ove possibile- se il soggetto destinatario dell'invito **intenda avvalersi della facoltà di non rispondere**, comunicando quindi tempestivamente tale circostanza alla predetta autorità.

Differenti le indicazioni in tema di **intercettazioni**; fermo restando che non avrebbe senso una comunicazione preventiva, resta il dubbio se- prima della trasmissione degli esiti all'autorità dello Stato richiedente - debba farsi luogo al deposito, previsto dal codice di procedura italiano. In assenza di indicazioni univoche sul punto, certamente l'autorità di esecuzione potrebbe interpellare quella richiedente sulla necessità di richiedere, ai sensi dell'**art. 268 c.p.p.**, il ritardato deposito (ove esigenze investigative espresse dall'autorità richiedente lo impongano).

In tema, infine, di **operazioni sotto copertura**- anche in questo caso si rileva la non ravvisabilità per ragioni "ontologiche" di una comunicazione preventiva, l'obbligo di

comunicazione potrebbe ravvisarsi- quantomeno con certezza- solo nei casi in cui le stesse abbiano dato luogo, a loro volta- ad atti tali da imporre in base alla legislazione nazionale avvisi alla difesa (ad es., nel caso di sequestri).

5-Tabulati e file di log

In relazione a **tabulati e file di log**, l'art. 25 (Richieste di documentazione inerente alle telecomunicazioni), individua nel procuratore della Repubblica il soggetto che *“dà esecuzione all'ordine di indagine finalizzato all'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche”*.

Questi ultimi si identificano con i dati c.d. esteriori delle comunicazioni, utili per rintracciare e identificare la fonte o la destinazione di una comunicazione, per determinarne la data, l'ora e la durata, per stabilirne le modalità e per individuare l'ubicazione delle apparecchiature utilizzate, come precisa l'art. 2 della Direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati di traffico.

Categorie che hanno in comune, pur con forme e intensità differenti, il fatto di potere determinare un significativo pregiudizio per il bene *“riservatezza”* riconosciuto dalle carte costituzionali così come dell'art. 7 della Carta di Nizza e dell'art. 8 CEDU.

Se da un lato quindi la previsione dell'art. 25 non stupisce per quanto attiene all'oggetto, singolare è la scelta sull'indicazione delle modalità; la norma, in effetti, che i dati esterni alle comunicazioni sono acquisiti **“con le forme e le modalità dell'articolo 256 del codice di procedura penale”**.

Un richiamo, pertanto, alla disciplina generale dell'ordine di esibizione di cui all'art.256 c.p.p., laddove l'a.g. provvede alla richiesta dei dati di traffico connesso ai servizi di comunicazione telefonica ai sensi dell'art. 132, 1° co, D.lgs. 196/2003 in relazione alla l.n. 45/2004, modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 109/2008. Nondimeno, il richiamo all'art. 256 c.p.p. non dovrebbe incidere sui termini temporali previsti dalla d.lgs. n. 196/2003 (24 mesi per i tabulati telefonici e 12 mesi per i file di log).

Non sono previste presupposti *“minimali”* per l'accoglimento della richiesta; se dunque per alcuni aspetti si tratta di dati ontologicamente necessari (utenza o l'account, dati del titolare dell'utenza- se a conoscenza dell'autorità richiedente e ove possibile i dati del gestore e periodo oggetto della richiesta) è evidente che il titolo di reato- indifferente nel sistema nazionale non potrà essere considerato indispensabile.

Per le informazioni bancarie, l'art 20 rinvia alle forme degli artt. 255 e 256 cpp.¹

¹ Tale norme riguardano, per l'art. 255 c.p.p. il sequestro presso banche; il richiamo alle *“modalità”*, e non ai presupposti consenti di escludere una valutazione che richiamo quanto disposto dell'art. 255, laddove prevede che l'a.g. può procedere al sequestro *“quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato o non siano iscritti al suo nome”*. Nondimeno, lo stesso art. 20 , 3° co., precisa che quando l'ordine di indagine non illustra i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento il procuratore della Repubblica *“prima di darvi esecuzione richiede all'autorità di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attività richiesta.”*

A sua volta l'art. 256 c.p.p. (Dovere di esibizione e segreti) stabilisce, per i soggetti indicati negli articoli 200 e 201, l'obbligo di immediata consegna all'a.g. degli atti e dei documenti, nonché dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione. L'art. 20, 2° co., precisa infine che, come previsto dall'art. 28 della direttiva (Atti di indagine che implicano l'acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato) laddove oggetto della richiesta sia l'*“acquisizione in tempo reale dei flussi informatici o telematici provenienti o diretti a banche e istituti finanziari”* deve essere applicata la disciplina in tema di **intercettazioni**, tale

6-I decreti di perquisizione e sequestro.

L'art. 26. Provvedimenti di sequestro probatorio, stabilisce che *“In esecuzione dell'ordine di indagine che ha ad oggetto il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato il provvedimento è adottato entro ventiquattro ore dalla ricezione dell'ordine di indagine medesimo e comunque senza ritardo. Le cose sequestrate sono trasferite, su richiesta, all'autorità di emissione con le modalità stabilite dall'articolo 12.”*²

Una disposizione che si contraddistingue per il fatto di contenere una deroga ai principi generali di cui all'art.4 del decreto stesso, in ordine ai tempi di “reazione” a fronte delle richieste di emissione di ordini di indagini, indicando **il termine di ventiquattro ore**. Un limite temporale preciso, rispetto al quale, nondimeno, non sono previste ipotesi di sanzioni sul piano processuale, quanto evidentemente di mero “incentivo” a una pronta risposta rispetto alle istanze pervenute.

Proprio sul tema della perquisizione e sequestro la S.C. ha avuto modo di esprimersi in più occasioni.

Per *Cass. , Sez. VI, 7 febbraio 2019 (dep. 2 aprile 2019), n. 14413* , in tema di OEI “passivo” relativo all'adozione di un provvedimento di perquisizione e sequestro probatorio, il decreto di riconoscimento che il P.M. deve emettere, ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, è **atto autonomo**, che deve essere specificamente motivato, ai sensi dell'art. 125, comma 3,c.p.p., non potendo ad esso equipararsi il decreto di sequestro probatorio adottato dall'autorità che provvede

dovendo essere correttamente qualificata la stessa; in tali casi, pertanto il procuratore della Repubblica provvederà, ove necessario, mediante richiesta al G.i.p. ai sensi degli artt. 266 ss c.p.p. .

Ancora una volta particolarmente sintetica risulta essere la formulazione delle norma di recepimento degli artt. 28, sopra indicato, in tema di ritardo o omissione di atti di arresto o sequestro e 29 (Operazioni di infiltrazione). L'attuazione è data con gli artt. 21 e 22, che vista la delicatezza della materia, non a caso sono espressamente richiamati nella disposizioni generali in tema di “richiesta dall'estero”; al riguardo l'art. 4 , 2° co., del decreto stabilisce che *“Il compimento degli atti di cui agli articoli 21 e 22 è in ogni caso regolato dalla legge italiana.”*

In particolare l'art. 21 (**Operazioni sotto copertura**) prevede che l'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura è riconosciuto ed eseguito nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 l.n. 146/2006.

² Il d.lgs. 108/2017 ha determinato il superamento di alcuni specifici strumenti normativi di mutua assistenza giudiziaria penale tra gli Stati membri in tema di sequestro. In base all'art. 34, par. 2, della direttiva n. 41/2014/UE, è previsto che le disposizioni sull'Oei sostituiscono le norme sulle misure in tema di blocco o sequestro di beni per finalità probatorie, disciplinate dalla decisione quadro n. 2003/577/Gai del Consiglio europeo, del 22 luglio 2003; residuava una limitata sfera applicativa di quest'ultimo provvedimento per la parte relativa alle attività finalizzate alla confisca dei beni, in relazione all'adottare o esecuzione di decisioni di blocco o sequestro di beni, se finalizzate a congelare e privare i criminali del profitto economico. La materia è stata, tuttavia, ridisegnata dal Regolamento (UE) 2018/1805 del parlamento europeo e del consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca il cui art. 39 prevede che il Regolamento sostituisca la decisione quadro 2003/577/GAI - per quanto riguarda il congelamento di beni tra gli Stati membri a decorrere dal 19 dicembre 2020. Tale Regolamento obbliga gli Stati membri a riconoscere i provvedimenti di congelamento (art. 2.1) e di confisca (art. 2.2) emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio (considerando n. 12). La nozione di «procedimento in materia penale» è un concetto autonomo del diritto dell'Unione (considerando n. 13), idoneo a contemplare «tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE». Il regolamento riguarda quindi anche la confisca senza condanna (c.d. “di prevenzione”) disciplinata dal d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), che invece non era contemplata dalla Direttiva 2014/42. Analogamente, con il menzionato art. 34 della direttiva n. 41/2014/UE sono venute meno le disposizioni sul mandato europeo di ricerca della prova (Mer) di cui alla decisione quadro 2008/978/Gai del 18 dicembre 2008, già oggetto di abrogazione per effetto del regolamento 95/2016/UE del 20 gennaio 2016 e comunque mai recepita dallo Stato italiano.

all'esecuzione nella cui motivazione si faccia riferimento al contenuto dell'ordine emesso dall'autorità straniera; il decreto deve essere motivato – in relazione all'assenza di cause ostative previste dall'art. 10 d.lgs. cit. e alla ricorrenza del requisito della proporzione, salve le ipotesi delineate dall'art. 9, comma 5, d.lgs. cit. -, a pena di nullità; tale sanzione discende, in particolare, dall'operatività del principio generale stabilito, per le forme e gli effetti dei provvedimenti giudiziari, dall'art. 125, comma 3, c.p.p., trattandosi di un caso in cui la motivazione è espressamente prevista dalla legge (art. 4 comma 1 d.lgs. 108/2017).

Per Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2019 (dep. 25 febbraio 2019), n. 8320 in tema di esecuzione di un OIE passivo avente a oggetto la richiesta di atti di perquisizione e sequestro a fini di prova, integra una violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., **la tardiva comunicazione del decreto di riconoscimento** dell' OIE oltre i termini previsti dall'art. 4, comma 4, d.lgs. n. 108/2017, che impedisca all'indagato e al suo difensore di proporre tempestiva opposizione al Gip nei modi e nei termini previsti dall'art. 13 d.lgs. 108/2017 (conf. Sez. 6, n. 8320 del 31/01/2019 Cc. (dep. 25/02/2019) Rv. 275732)

Per altro, la tardiva comunicazione al difensore del decreto di riconoscimento della richiesta di atti di perquisizione e sequestro, , oltre i termini previsti dall'art. 4, comma 4, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, **non è causa di nullità dello stesso, ma comporta solo il differimento del "dies a quo" di decorrenza del termine per proporre opposizione** ai sensi dell'art. 13, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 108 del 2017, trattandosi di violazione formale, priva di sanzione processuale, che non influisce sull'esito del giudizio di opposizione, limitato in via esclusiva alla valutazione della legittimità dell'ordine di indagine. (Cass., Sez. 6, n. 30885 del 24/09/2020 Cc. (dep. 05/11/2020) Rv. 279885)

7-Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro

L'art. 22 (Ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro) disciplina la richiesta avente a oggetto l'omissione o il ritardo dell' esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio, rinviando ai casi e alle modalità stabilite dall'art. 9 l.n. 146/2006; ne consegue che il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel luogo nel quale gli atti devono essere compiuti, "previo accordo con l'autorità di emissione", può omettere o ritardare l'esecuzione degli atti sopra indicati. Sia nel caso di richieste aventi a oggetto operazioni sotto copertura che a fronte di richieste di ritardo o omissione degli atti di arresto o di sequestro, quando le stesse non illustrano i motivi per i quali gli atti sono rilevanti nel procedimento, il procuratore della Repubblica "prima di darvi esecuzione richiede all'autorità di emissione di fornire la relativa indicazione e ogni altra informazione utile ai fini della tempestiva ed efficace esecuzione dell'attività richiesta."

8-Le dichiarazioni a distanza

Il d.lgs. 108/2017 ha recepito le indicazioni in tema di "acquisizione" delle **dichiarazioni di parti processuali** a distanza, come previsto dall'art. 18 (Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva) e 19 (Audizione mediante

teleconferenza). Quest'ultimo – in sostanza richiama, salvo su alcuni aspetti, la disciplina generale dettata in tema di videoconferenza.³

È possibile procedere ad audizione mediante videoconferenza della **persona sottoposta a indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito**; per altro, nel caso della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si potrà dare corso all'attività soltanto se questi vi consentono.

La norma detta la scansione dell'attività, precisando la necessità di un previo accordo con l'autorità di emissione circa le modalità dell'audizione; audizione (anche in caso di teleconferenza) la cui esecuzione potrà essere richiesta dal procuratore della Repubblica al G.i.p., ai sensi dell'art. 5 del decreto, su richiesta dall'autorità straniera quando l'atto deve essere compiuto dal giudice. In fase di indagine, nulla vieta al p.m. di disporre direttamente la videoregistrazione della audizione.

Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, il procuratore della Repubblica e il giudice, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, provvedono alla nomina dell'interprete e agli incumbenti "formali" per la fissazione dell'atto, con le modalità stabilite dal codice di procedura penale (compresa l'informativa sui diritti e delle facoltà a lui riconosciuti dall'ordinamento dello Stato di emissione).

Dovrà in ogni caso **essere redatto verbale**- anche riassuntivo- della attività svolte, anche nei casi nei quali si possa ritenere che sia l'autorità richiedente a procedere all'atto. La formalizzazione della attività non potrà essere rimessa all'autorità richiedente (che ovviamente potrà redigere autonomo verbale ove lo ritenga necessario).

Inoltre, i testimoni e i periti sono informati della facoltà di astensione riconosciuta dall'ordinamento interno e da quello dello Stato di emissione e, in tema di responsabilità, è stato inserito un espresso richiamo alle norme del codice penale (artt. 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373) applicabili per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.

9-Le intercettazioni.

L'art. 23 è rubricato "Intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria italiana".

La norma disciplina il caso in cui un'attività di intercettazione sia stata oggetto di una richiesta da parte di un'autorità competente di uno Stato membro e sussiste la necessità, per effettuare l'intercettazione, dell'assistenza tecnica delle competenti autorità nazionali.

Sulla richiesta di emissione "interviene" in prima battuta il Procuratore della Repubblica; stabilisce la norma che "al riconoscimento dell'ordine di indagine emesso per le operazioni di intercettazione provvede, sempre che sussistano le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di cui all'articolo 4."

Il Procuratore della Repubblica non può essere considerato un mero tramite tra l'autorità richiedente e il G.i.p. ed è chiamata a un vaglio di ammissibilità della richiesta, definito "riconoscimento"; la trasmissione al G.i.p. è in effetti disposta "*sempre che sussistano le condizioni di ammissibilità previste dall'ordinamento interno*". Dopo aver provveduto al "riconoscimento" il procuratore della Repubblica trasmette al G.i.p. l'ordine di indagine con richiesta di esecuzione.

La richiesta deve contenere:

³ L'art. 19, in tema audizione mediante teleconferenza, prevede la possibilità di procedere con tale mezzo all'audizione del testimone o del perito che si trovano sul territorio dello Stato, quando non è opportuno o possibile che essi compaiano personalmente dinanzi all'autorità di emissione.

- l'indicazione dell'autorità che procede;
- l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato;
i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; la durata dell'intercettazione;
i motivi che rendono necessaria l'attività di indagine richiesta).

Si tratta, nondimeno, di un elenco incompleto rispetto ai presupposti del medesimo atto nell'ordinamento nazionale, con riguardo all'indicazione della tipologia del quadro indiziario che può fondare l'attività di intercettazione e del grado di incidenza – rispetto alla possibilità di utilizzo di differenti strumenti di indagine – che deve essere rappresentato dall'intercettazione.

La direttiva (art. 30 comma 4) si esprime nei seguenti termini: *“L'autorità di emissione indica nell'OEI i motivi per cui considera l'atto di indagine richiesto utile al procedimento penale interessato.”*

Tale norma non delinea un filtro sulla possibilità di intercettare sintonico, almeno sul piano teleologico, ai principi di cui agli artt. 266 c.p.p. e non menziona in alcun modo il problema della valutazione degli “indizi” indispensabili, al contrario, nel sistema nazionale. Un'indicazione quindi che, in astratto, avrebbe potuto porsi in contrasto con il quadro di tutela disegnato a livello nazionale dal legislatore.

D'altro canto, una replica formale e integrale delle formule utilizzate dal codice di procedura – con un richiamo formale espresso alla disciplina di cui agli artt. 266 ss c.p.p., o a quella di cui all'art. 13 d.l. n. 152/1991, presupponendo la medesima tipologia di conoscenza e valutazione degli elementi - avrebbe potuto in qualche modo vanificare aprioristicamente la “spinta” di integrazione funzionale all'efficienze espresso dalla direttiva, tradendone quindi lo spirito.

Il decreto ha pertanto cercato di individuare formule in grado di conciliare le contrapposte esigenze, laddove, per gli elementi storici posti a fondamento delle richieste, si deve prendere atto che il testo del decreto nulla specifica. Ciò imporrà- ancora una volta- un ruolo “integrativo” da parte della giurisprudenza sulla valutazione degli elementi di prova che dovranno essere verificati in relazione al vaglio di” ammissibilità”.

In concreto: non sarebbe stato verosimilmente opportuno, a fronte del testo di una direttiva che non contempla alcuna dizione in tema di “indizi” (ne gravi né sufficienti) imporre alle autorità straniere di avventurarsi in valutazioni calibrate sulle forme tipiche del sistema italiano e verosimilmente estranee alle abitudini e alla cultura dello Stato richiedente.

D'altro canto, non foss'altro che per una questione di tempi, non è pensabile che l'a.g. italiana possa e debba esaminare integralmente e direttamente gli elementi in fatto posti a fondamento delle richieste.

Sul piano probatorio, la “indicazione” degli elementi probatori non può pertanto che essere considerata una sorta di autocertificazione dell'esistenza degli elementi probatori da parte dello Stato richiedente; ferma restando la possibilità di richiedere specifiche “integrazioni” (ove per esempio si assuma sussistente una prova scarsamente verosimile), il sistema della direttiva non può che fondarsi su un atto di reciproca fiducia da parte degli Stati; se uno Stato dichiarerà l'esistenza di prova inesistenti o totalmente differenti da come sono state presentate andrà incontro a una responsabilità “politica”, mentre il giudice italiano potrà- fino a prova contraria- fondare il proprio giudizio basandosi su un quadro “attestato” dall'autorità richiedente.

Ad analoghe conclusioni si deve giungere sul secondo aspetto, ossia sulla richiesta di indicazione dei “motivi che rendono necessaria l'attività di indagine”. “Motivi” che certamente non corrispondono a un'esternazione della specifica rilevanza e indispensabilità dell'attività di intercettazione.

Il legislatore ha scelto di non “vincolare” l’autorità emittente a formule quali “assoluta indispensabilità” ovvero “necessità”.

L’autorità richiedente dovrà pertanto esporre i “motivi” che rendono necessaria l’attività; sarà poi il giudice italiano – tenuto conto del titolo di reato e del quadro indiziario descritto- a verificare sul piano logico la correttezza della prospettazione contenuta nella richiesta, con una comparazione rispetto alla disciplina degli artt. 266 ss. c.p.p.

Stabilisce la norma che il G.i.p. “rifiuta l’esecuzione, oltre che per i motivi indicati dall’articolo 10, se non sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall’ordinamento interno. Del rifiuto è data immediata comunicazione all’autorità di emissione a cura del procuratore della Repubblica”.

L’attività potrà essere eseguita trasmettendo le telecomunicazioni immediatamente allo Stato di emissione ovvero intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell’intercettazione delle telecomunicazioni allo Stato di emissione. Una scelta operativa che potrà essere decisa in base a consultazioni tra P.M. e l’autorità di emissione. In deroga a tale indicazione generale, tuttavia, il P.M. “quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all’articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all’autorità di emissione i risultati delle operazioni di intercettazione”.

Al momento della richiesta, o successivamente anche nel corso delle operazioni di intercettazione, l’autorità di emissione può richiedere la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione della registrazione.

La direttiva non prevede una disciplina delle **ipotesi di urgenza**: di tale problematica non si è fatto espressamente carico il legislatore. Nondimeno, proprio un richiamo alla disciplina generale in tema di intercettazioni che permea il decreto, a fronte di un’urgenza espressamente indicata in sede di richiesta (nel caso di un “fondato motivo per ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini “), dovrà essere valutata la possibilità che l’intercettazione nelle forme sopra indicate possa essere disposta dal P.M. con decreto motivato (con conseguente richiesta di convalida al G.I.P.).

Analogamente, la direttiva non menziona espressamente la categoria delle **intercettazioni tra presenti (ambientali)**. Nondimeno, le richieste potranno essere accolte per le ipotesi e nei limiti in cui le stesse sono ammissibili nel sistema nazionale.

Ove tale ipotesi sia ritenuta ammissibile, ovviamente il decreto dovrà essere trasmesso al G.I.P. per la convalida – che dovrà intervenire con decreto motivato- entro quarantotto ore. Infine, con riguardo ai **costi** per lo svolgimento dell’attività sono state riprese integralmente le indicazioni della direttiva; gli stessi devono pertanto essere sostenuti dall’autorità giudiziaria di esecuzione, ad eccezione dei costi legati alla trascrizione, alla decodificazione e alla decrittazione delle comunicazioni intercettate, che sono a carico dello Stato richiedente.

L’art. 24 (**Notifica all’autorità giudiziaria italiana nel caso di persona soggetta a intercettazione nel territorio dello Stato**) ha fornito attuazione all’art. 31 della direttiva.

Una disciplina applicabile laddove l’attività di intercettazione sia oggetto di una richiesta da parte di un’autorità competente di uno Stato membro e non sia richiesta per effettuare l’intercettazione l’assistenza tecnica delle competenti autorità nazionali.

Stabilisce l’art.24 , 1° co., che “*Quando è disposta, senza richiesta di assistenza tecnica, l’intercettazione di un dispositivo, anche di sistema informatico o telematico, in uso a persona che si trovi nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, trasmette*

immediatamente al giudice per le indagini preliminari la notificazione dell'avvio delle operazioni effettuata dall'autorità giudiziaria dello Stato membro che procede". Anche – o forse soprattutto – in questo caso sarebbero state opportune indicazioni integrative sull'individuazione del Procuratore distrettuale territorialmente competente.⁴

Il decreto non dà conto della distinzione menzionata dalla direttiva, laddove la stessa prevede un obbligo di notificazione:

- prima dell'intercettazione, qualora l'autorità competente dello Stato richiedente sappia, al momento di ordinare l'intercettazione, che la persona soggetta a intercettazione si trova o si troverà sul territorio italiano.

- durante l'intercettazione o a intercettazione effettuata, non appena venga a conoscenza del fatto che la persona soggetta a intercettazione si trova o si trovava, durante l'intercettazione, sul territorio italiano.

Per “salvare” la conformità a quest'ultima, l'interprete dovrà considerare come “inizio delle operazioni” anche il momento nel quale l'autorità procedente potrà venire a conoscenza, nel corso delle operazioni, della presenza del soggetto intercettato sul territorio nazionale.

In base all'art. 24, 2° co., *“Il giudice per le indagini preliminari ordina l'immediata cessazione delle operazioni se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite né dà contestuale comunicazione al procuratore della Repubblica.”*

Si tratta di una disposizione che “dice” molto più di quanto può apparentemente sembrare. L'espresso riferimento al “ titolo di reato”- e non, al contrario, alle condizioni in generale di “ ammissibilità” dell'intercettazione, impone di ritenere, per ragioni logico-sistematiche che il “ controllo” da parte dell'a.g. sia limitato al dato formale della qualificazione del fatto ad alla rispondenza alle ipotesi di cui all'art. 266 ss c.p.p ., ma non alle condizioni di cui all'art.267 c.p.p. Una prospettiva che potrebbe determinare – in ipotesi astratta- anche valutazioni di costituzionalità della norma, almeno in relazione al disposto dell'art. 3 Cost., risultando di fatto l'intercettazione di soggetti presenti sul territorio nazionale disciplinate sulla base di presupposti in concreto anche molto differenti.

L'art. 24, 3° co., stabilisce infine che *“Il procuratore della Repubblica senza ritardo, e comunque non oltre novantasei ore dalla ricezione della notifica, dà comunicazione all'autorità giudiziaria dello Stato membro del provvedimento di cessazione delle operazioni e della non utilizzabilità a fini di prova dei risultati delle intercettazioni eseguite.”*

10- Consulenze, accertamenti tecnici e perizie

⁴ Sul tema è intervenuta Cass, Sez. 4, n. 24800 del 02/07/2020, 279519. In tema di intercettazioni telefoniche, in base agli artt. 23, d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52 e 44, d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, il pubblico ministero deve notificare all'autorità estera l'esistenza dell'attività captativa in corso non appena abbia acquisito notizia certa che l'utenza intercettata si trovi nel territorio di uno stato membro dell'Unione europea. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato, che aveva escluso la violazione delle disposizioni citate in una fattispecie in cui il pubblico ministero procedente non aveva acquisito la suddetta certezza, tenuto conto del fatto che l'utenza intercettata si era spostata all'estero per un brevissimo arco temporale e che l'attività di monitoraggio delle utenze veniva svolta dalla polizia giudiziaria che poi ne informava il pubblico ministero con periodiche relazioni, così da doversi escludere che quest'ultimo potesse avere la diretta e immediata rappresentazione della presenza del dispositivo intercettato fuori dal territorio italiano).

Certamente di non particolare rilievo statistico ma indubbiamente delicate e significative sono le richieste aventi ad oggetto accertamenti e valutazioni tecnico/scientifiche, nelle varie forme. In effetti, si possono presentare (e si sono presentate):

- richieste con oggetto accertamenti irripetibili (es. autopsia per soggetti deceduti in Italia rispetto a condotte verificatesi negli stati richiedenti)
- richieste di nomina di consulente (es. esame minori vittima di violenza/abusi residenti in Italia per condotte verificatesi all'estero, con contestuale accertamento su attendibilità degli stessi, ovvero accertamento su veicoli presenti in Italia coinvolti in incidenti stradali all'estero)
- richieste di perizia, in fase di indagine o dibattimentale.

In tutti i casi, si sottolinea che il compenso per i ct/periti nominati è a carico dell'a.g. italiana; anche per questa ragione può essere opportuno richiedere precisazioni sul quesito da porre e sulle caratteristiche scientifico-professionali del soggetto da nominare.

In esito al decreto di riconoscimento, si potrà procedere con le forme (e le garanzie) corrispondenti agli atti previsti dall'ordinamento italiano (anche in questo caso integrati dagli avvisi/formalità indicati dell'autorità richiedente) e quindi:

-accertamenti irripetibili ex art 360 c.p.p.

- nomina c.t. ex art 359 c.p.p.

- incidente probatorio o perizia (quest'ultima in ipotesi verosimilmente residuali) , da inoltrare al G.I.P.

11- Impugnazioni, trasmissione degli esiti e avvisi

Prevede l'art. 4, comma 4, del decreto *«Il decreto di riconoscimento è comunicato a cura della segreteria del pubblico ministero al difensore della persona sottoposta alle indagini entro il termine stabilito ai fini dell'avviso di cui ha diritto secondo la legge italiana per il compimento dell'atto. Quando la legge italiana prevede soltanto il diritto del difensore di assistere al compimento dell'atto senza previo avviso, il decreto di riconoscimento è comunicato al momento in cui l'atto è compiuto o immediatamente dopo».*

E' evidente che la tempestività con la quale il decreto di riconoscimento dell'O.I.E. avente ad oggetto il sequestro a fini di prova può essere impugnato, attraverso un'opposizione presentata al Gip a norma dell'art.13, comma7, d.lgs. 108/2017 dipende a sua volta dalla **tempestività della comunicazione** di cui al menzionato art. 4, comma 4.

Solo il mezzo di impugnazione previsto dall'art. 13 integra lo strumento riconosciuto dall'ordinamento all'indagato per sindacare la legittimità del decreto di cui all'art. 4, comma 1, d.lgs. cit., non anche l'eventuale richiesta di riesame proponibile avverso il decreto di perquisizione e sequestro, ossia nei confronti di un atto del tutto diverso – l'atto di indagine propriamente inteso – in ordine al quale ben differenti sono i parametri di censura e di valutazione da parte del tribunale in tal modo adito.

In particolare, la comunicazione al difensore rileva per stabilire il *dies a quo* per presentare, entro il termine di cinque giorni, l'eventuale impugnazione nei confronti del decreto di riconoscimento, attraverso un'opposizione rivolta direttamente al Gip (ex art. 13, comma 1). Gip che, a sua volta, deve decidere con ordinanza dopo aver sentito il P.M., e in caso di accoglimento dell'opposizione il decreto di riconoscimento sarà annullato e non si farà luogo all'esecuzione dell'O.I.E. (art. 13, commi 3 e 6).

La S.C. (Cass., Sez. VI, 31 gennaio 2019 (dep. 25 febbraio 2019), n. 8320) ha affrontato anche il tema delle conseguenze della violazione dell'obbligo di tempestiva

comunicazione; conseguenze che, sebbene non espressamente indicate dalla norma, sfuggono alla censura della violazione del principio di tassatività. L'assenza di una rituale comunicazione del decreto di riconoscimento ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.lgs. 108/2017 può determinare un duplice effetto negativo, in violazione dei diritti della difesa, in quanto non consente:

- di contestare, attraverso l'unico rimedio impugnatorio esperibile con l'atto di opposizione (seguito, se del caso, dal ricorso in cassazione per violazione di legge), la presenza di eventuali ragioni ostative all'esecuzione degli atti richiesti con l'O.I.E.
- di impedire, nell'ipotesi in cui la procedura di impugnazione possa essere prontamente definita con l'accoglimento dell'opposizione, la trasmissione di tutta o di buona parte dei risultati di prova in tal modo acquisiti sul territorio dello Stato dalla richiedente autorità dello Stato membro di emissione.

Il quadro così descritto è completato dalla S.C. con ulteriori – non secondari- rilievi. Da un lato, la sentenza esclude la ravvisabilità di «una condizione di equipollenza fra la comunicazione del decreto di riconoscimento e la eventuale trasposizione dell'O.I.E. emesso dall'autorità estera, sia essa in forma parziale o addirittura integrale, nel "corpo" del decreto di perquisizione e sequestro adottato dall'autorità che provvede all'esecuzione». In particolare «si confonderebbero, in tal modo, atti governati da presupposti, funzioni, finalità e rimedi impugnatori del tutto diversi, sovrapponendo il controllo - non meramente formale, ma sostanziale - che l'autorità di esecuzione deve svolgere sulla legittima circolazione della cd. "eurordinanza", dunque sulla stessa condizione giustificativa dell'impulso dato alla procedura di cooperazione, con la legittima esecuzione degli atti di indagine o di assunzione probatoria che costituiscono, propriamente, l'oggetto della richiesta ivi formulata».

Ancora, in relazione alle possibilità di interlocuzione della difesa, la sentenza precisa altresì che è certamente precluso alle autorità nazionali il sindacato sulle "ragioni di merito" sottese alla emissione dell'O.I.E., in quanto le stesse sono impugnabili solo dinanzi allo Stato di emissione ex art. 14, par. 2, direttiva 41/2014/Ue e art. 696-quinquies c.p.p.. Nondimeno, pure non avendo la proposizione dell'impugnazione alcun effetto sospensivo dell'esecuzione dell'O.I.E. (art. 13, commi 4 e 7), l'attività di trasferimento dei risultati delle attività compiute può essere sospesa qualora il P.M. ritenga che, in concreto, possa derivarne un *grave e irreparabile danno* all'indagato, all'imputato, ovvero alla persona *comunque interessata* dal compimento dell'atto (art. 13, comma 4, secondo inciso).

In tema di impugnazioni, in base all'art. 13, 6 ° co., d.lgs. 108/2017 possono proporre *“opposizione avverso il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente a oggetto il sequestro a fini di prova, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.”* Sul tema, per la S.C., (sez. VI Penale, sentenza 7 febbraio – 2 aprile 2019, n. 14413) nel caso in cui il decreto di riconoscimento riguardi un ordine d'indagine avente ad oggetto il **sequestro probatorio** «l'opposizione può essere presentata non solo dall'indagato o dall'imputato e dal suo difensore, ma anche dalla **persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati, nonché da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione**: avverso la decisione del giudice, emessa nella forma dell'ordinanza all'esito di una procedura camerale instaurata ex art. 127 c.p.p., è ammesso il ricorso in cassazione, per la sola ipotesi della violazione di legge, da parte del P.M. e degli interessati, entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione o notificazione (art. 13, comma 7)».

In tema di impugnazioni, si segnala:

Sez. 6 , n. 11491 del 14/02/2019 Cc. (dep. 14/03/2019) Rv. 275291

In tema di ordine europeo d'indagine, è impugnabile il solo decreto di riconoscimento del pubblico ministero mediante l'opposizione prevista dall'art. 13, del d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, mentre avverso l'atto d'indagine dell'autorità giudiziaria dello Stato membro, anche quando si tratti di sequestro a fini probatori, è preclusa la procedura di riesame. (In motivazione la Corte ha chiarito che, ove si consentisse una duplice impugnazione, l'una contro il decreto di riconoscimento, l'altra avverso l'atto di esecuzione, si instaurerebbero due autonome e parallele procedure con effetti del tutto scoordinati tra loro).

Sez. 3 , n. 5940 del 11/10/2018 Cc. (dep. 07/02/2019) Rv. 274855

In tema di esecuzione dell'ordine europeo di indagine penale, la disposizione di cui all'art. 13 d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, che disciplina il sistema delle impugnazioni nell'ambito della procedura passiva, si riferisce a tutti gli atti previsti dall'art. 4 del medesimo d.lgs., con la conseguenza che l'opposizione al giudice per le indagini preliminari è il rimedio esperibile dall'indagato o dal suo difensore non solo avverso il decreto motivato di riconoscimento dell'ordine richiesto dall'estero, ma anche nei confronti di tutti i provvedimenti attuativi dell'ordine medesimo, incluso il decreto di perquisizione e di sequestro, per il quale, pertanto, è precluso il ricorso al tribunale del riesame.

12-Le iscrizioni

È possibile che in esito agli accertamenti disposti in base alla richiesta emergano elementi tali da imporre l'iscrizione sui registri della Procura di ipotesi di reato.

In tali casi copia degli atti verrà trasmessa al Procuratore Aggiunto *competente ratione materiae* ovvero al Procuratore Aggiunto competenti per gli affari internazionali in caso di reato non di pertinenza di gruppi specialistici, per il provvedimento di iscrizione e assegnazione.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento altresì ai diretti destinatari in servizio presso questa Procura della Repubblica, cioè a tutti i magistrati, a tutti i Vice Procuratori Onorari, alla Dirigente Amministrativa ed a tutto il personale amministrativo, ai responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G. (che ne cureranno la diffusione anche per il personale di P.G. qui aggregato), nonché al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino.

Torino 29 gennaio 2021

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Cesare Parodi aggiunto

Visto.
10.29/01/2021
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr.ssa Anna Maria LORETO